

ART. 1.

1 . LE ANAGRAFI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) SONO TENUTE PRESSO I COMUNI E PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO.

2 . LE ANAGRAFI DEI COMUNI SONO COSTITUITE DA SCHEDARI CHE RACCOLGONO LE SCHEDE INDIVIDUALI E LE SCHEDE DI FAMIGLIA ELIMINATE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN DIPENDENZA DEL TRASFERIMENTO PERMANENTE ALL'ESTERO DELLE PERSONE CUI ESSE SI RIFERISCONO, ED INOLTRE LE SCHEDE ISTITUITE A SEGUITO DI TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE PERVENUTI DALL'ESTERO.

3 . GLI UFFICIALI DI STATO CIVILE DEVONO COMUNICARE ALL'UFFICIO D'ANAGRAFE DEL PROPRIO COMUNE IL CONTENUTO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI CHE SI RIFERISCONO AI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO.

4 . L'ANAGRAFE ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO CONTIENE DATI DESUNTI DALLE ANAGRAFI COMUNALI E DALLE DICHIARAZIONI RESE A NORMA DELL' ARTICOLO 6 .

5 . LA STESSA ANAGRAFE CONTIENE I DATI ANAGRAFICI DEI CITTADINI NATI E RESIDENTI ALL'ESTERO DEI QUALI NESSUNO DEGLI ASCENDENTI È NATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA O VI HA MAI RISIEDUTO.

6 . AI FINI DI CUI AL COMMA QUINTO, L'UFFICIO DELLO STATO CIVILE DI ROMA COMUNICA ALL'ANAGRAFE DEL MINISTERO DELL'INTERNO IL CONTENUTO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI CHE SI RIFERISCONO AI PREDETTI CITTADINI.

7 . APPOSITA ANNOTAZIONE INDICA, PER OGNI CITTADINO INCLUSO NELL'ANAGRAFE DI CUI AI COMMI QUARTO E QUINTO, SE LO STESSO È ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA.

8 . NON SONO ISCRITTI NELLE ANAGRAFI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO 1 I CITTADINI CHE SI RECANO ALL'ESTERO PER CAUSE DI DURATA LIMITATA NON SUPERIORE A DODICI MESI.

9 . NON SONO ALTRESÌ ISCRITTI NELLE STESSE ANAGRAFI:

a) I CITTADINI CHE SI RECANO ALL'ESTERO PER L'ESERCIZIO DI OCCUPAZIONI STAGIONALI;

b) I DIPENDENTI DI RUOLO DELLO STATO IN SERVIZIO ALL'ESTERO E LE PERSONE CON ESSI CONVIVENTI, I QUALI SIANO STATI NOTIFICATI ALLE AUTORITÀ LOCALI AI SENSI DELLE CONVENZIONI DI VIENNA SULLE RELAZIONI DIPLOMATICHE E SULLE RELAZIONI CONSOLARI, RISPETTIVAMENTE DEL 1961 E DEL 1963, RATIFICATE CON LEGGE 9 AGOSTO 1967, N. 804.

10 . IL SUPPORTO TECNICO PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELLA ANAGRAFE DI CUI AL COMMA QUARTO È COSTITUITO DAL CENTRO ELETTRONICO DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI.

11 . AD UNO O PIÙ FUNZIONARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, CON QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALLA SETTIMA, SONO ATTRIBUITI I POTERI E I DOVERI DELL'UFFICIALE DI ANAGRAFE.

12 . GLI ATTI DELLE ANAGRAFI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO ATTI PUBBLICI.